Contenzioso n. 160 - Tribunale di Potenza - Procedimento penale n. 3608/08 - R.G.N.R. n. 485/09 R.G.GIP - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 734.

Contenzioso n. 5743 - TAR Basilicata - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 735.

Contenzioso n. 161 - Tribunale di Potenza - Procedimento penale n. 2867/10 - R.G.GIP n. 4825/09 R.G.N.R. - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 736.

Contenzioso n. 792 - Tribunale di Matera - Sezione Distaccata di Pisticci - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 737.

Contenzioso n. 5744 - Tribunale Civile di Matera - Sezione Lavoro - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 738.

Contenzioso n. 793 - Giudice di Pace di Matera - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 739.

Atto di indirizzo per la definizione delle Opere Minori ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e sue successive modificazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale";

VISTA la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 539/08 relativa alla disciplina dell'iter procedurale di Deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali;

VISTA la L. 64/74 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";

VISTO il D.P.R. 380/01 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

VISTA la L.R. 38/97 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico";

VISTO il D.M. 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni", entrato in vigore in via esclusiva l'1/07/2009;

VISTI l'art. 3 della L. 64/74 e l'art. 83 del D.P.R. 380/01 che prevedono che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità sono soggette alle normative richiamate ed in particolare agli artt. 17 e 18 della L. 64/74 e agli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/01;

CONSIDERATO che la L.R. 38/97 ha come ambito di applicazione quello della L. 64/74 e quindi delle costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che le suddette norme non definiscono quelle che sono le opere la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che da vari professionisti e dai relativi ordini è stata manifestata l'esigenza di emanare degli orientamenti interpretativi sulla definizione delle opere non aventi rilevanza ai fini della pubblica incolumità;

RITENUTO quindi di dover individuare quelle "opere minori" che per tipologia strutturale,

per destinazione d'uso e per dimensioni hanno limitata rilevanza ai fini della pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO la concertazione fatta con gli Ordini Professionali degli Ingegneri e Architetti delle Province di Potenza e Matera nonché con i Collegi Professionali dei Geometri di Potenza e Matera sulla definizione delle opere aventi minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità;

CONSIDERATA l'esigenza di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

CONSIDERATO che tale definizione ha, tra l'altro, la finalità di uniformare le procedure su tutto il territorio regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore del Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità;

ALL'UNANIMITÀ dei voti;

DELIBERA

1. Di prendere atto della definizione di opere minori ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica, così come definite negli elenchi A e B dell'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e delle relative procedure ai fini della loro esecuzione;
2. Di stabilire che il presente provvedimento troverà applicazione 30 gg dopo la data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata;
3. Di inoltrare la presente deliberazione all'ANCI Basilicata perché la trasmetta a tutti gli Uffici Tecnici Comunali per la sua applicazione.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Allegato D.G.R. "Atto di indirizzo per la definizione delle Opere Minori ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica"

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE E MOBILITA'

UFFICIO DIFESA DEL SUOLO DI POTENZA

Interventi che interessano la pubblica incolumità in modo non rilevante – OPERE MINORI.

1. Premessa

L'art. 93 del D.P.R. 380/2001 recita: *"Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto……"*; l'art. 2 della L.R. 38/97 recita *"Il committente o il costruttore che esegue in proprio deve depositare, prima dell'inizio dei lavori, il progetto esecutivo presso le strutture tecniche regionali……"*.

La normativa di riferimento prevede, quindi, che tutti i soggetti che intendono eseguire lavori strutturali (salvo esplicita deroga: es. il Genio Militare – art. 106 del D.P.R. 380/2001) sono tenuti a darne preavviso all'ufficio tecnico regionale competente (ufficio di ex Genio Civile).

La catalogazione delle opere e degli interventi, per i quali è obbligatoria la preventiva denuncia ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001, risulta piuttosto problematica.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 per *«interventi di nuova costruzione»* si intendono quelli che comportano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

La normativa sismica, tuttavia, non si applica a tutte le costruzioni così come definite nel concetto edilizio-urbanistico sopra richiamato, in quanto l'art. 83 del D.P.R. 380/2001 limita il campo a quelle *"…… la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, ……"*.

Pur essendo il significato di una definizione tanto generica di difficile interpretazione, si ritiene opportuno far rientrare nella normativa sismica quelle costruzioni finalizzate a sopportare, oltre al peso proprio, i sovraccarichi quali sisma, vento, neve, peso di cose e persone, ecc., che determinano sulle stesse uno stato di sollecitazione diverso da quello iniziale. Quest'ultimo, se non verificato e/o non rispondente ai coefficienti minimi di sicurezza previsti nella normativa vigente, produce per legge uno stato di potenziale pericolo che incide sulla pubblica e privata incolumità, concretizzando la fattispecie di reato richiamato nella normativa stessa.

Al fine di rispondere con tempestività all'esigenza di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi nel campo della riduzione del rischio sismico, si è ritenuto utile procedere all'assunzione di un primo atto di indirizzo in cui vengano individuati gli interventi di modesta rilevanza strutturale che possano essere esentati dall'applicazione delle disposizioni della L.R. 38/97 e del D.P.R. 380/2001.

2. Ambito di applicazione

Per *opere minori (OM)* si intendono quegli interventi di modesta rilevanza strutturale realizzati su terreni geologicamente stabili , che interessano opere da cui possono derivare ridotti pericoli per le persone e limitati danni alle cose, ovvero quelle opere che per caratteristiche tecniche, per dimensioni e/o funzioni non comportano pericolo per la pubblica incolumità o che interessano la pubblica incolumità in modo non rilevante.

Tali opere, non trovando una definita collocazione normativa necessitano di un'opportuna graduazione e differenziazione in ordine alla tassatività imposta correlata alle procedure di preventiva denuncia, così come disciplinato dalle normative vigenti.

Di seguito vengono riportati le OM suddivise in due elenchi:

A nuove costruzioni;

B interventi su costruzioni esistenti.

I suddetti elenchi hanno carattere tassativo e dunque solo gli interventi riconducibili alle ipotesi descritte dal presente *Documento* possono essere ritenute OM, in quanto soddisfano i requisiti e i limiti ivi indicati.

I limiti e i parametri indicati sono da calcolare nel seguente modo:

- per le costruzioni edili:
  - le superfici e i volumi sono da considerare lordi (le superfici sono riferite alla proiezione in pianta della struttura, comprensiva di sbalzi e sporti);

- le altezze sono da considerarsi come differenza tra la quota del terreno o del marciapiede adiacente misurata per ogni fronte dell'edificio sulla verticale fino alla quota massima della copertura al suo estradosso. Nel caso di andamento non orizzontale del terreno o del marciapiede deve assumersi la quota che comporta l'individuazione della massima altezza;
- i pesi unitari indicati sono riferiti all'intera struttura e, quindi, comprensivi degli elementi verticali ed orizzontali;

➢ per le opere di sostegno, le opere interrate e le opere idrauliche, le altezze sono valutate dall'estradosso delle fondazioni alla sommità del muro.

Quanto disciplinato nel presente *Documento* si applica anche nel caso in cui si debbano realizzare più di una delle OM elencate e, più precisamente:

➢ nel caso in cui nel medesimo sito si debba realizzare più di una delle nuove costruzioni individuate nell'elenco A, purché tali costruzioni non siano strutturalmente connesse tra di loro e ciascuna di queste rispetti i limiti e i parametri indicati nella voce corrispondente;

➢ nel caso in cui si debba eseguire più di uno degli interventi sulle costruzioni esistenti individuati nell'elenco B, qualora siano realizzati contemporaneamente o per interventi successivi, ad esclusione del caso in cui l'insieme degli interventi realizzati o da realizzare e l'insieme dei loro effetti comportino violazione dei limiti e dei requisiti stabiliti nel presente *Documento*.

Si precisa che le eventuali trasformazioni successive delle OM, anche se conducono ad altra tipologia di intervento prevista nel presente *Documento*, sono soggette a deposito sismico secondo la normativa vigente.
Nel caso di denunce di lavori "in sanatoria" non è possibile applicare quanto riportato nel presente *Documento*.

3. Titoli abilitativi edilizi

Per le OM rimane fermo l'obbligo di acquisire il titolo abilitativo secondo la normativa, nazionale e regionale, vigente.
La documentazione di cui al § 5 del presente *Documento* è pertanto parte integrante degli elaborati progettuali da allegare alla domanda per il rilascio dei medesimi titoli abilitativi.
Nel caso di attività edilizia libera, la stessa documentazione di cui al § 5 del presente *Documento* deve essere predisposta dal progettista abilitato e conservata dal titolare dell'intervento (Committente) per poter essere esibita in caso di verifiche comunali e per dimostrare la legittimità dello stato di fatto in futuri interventi edilizi o per l'alienazione del relativo immobile.

4. Osservanza delle norme

Come per ogni altra costruzione, anche per le OM rimane fermo l'obbligo dell'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni vigenti (NTC) e di ogni disciplina urbanistica ed edilizia, vigente e adottata.
Per le opere individuate nel presente *Documento* soggette a titolo abilitativo edilizio, l'osservanza delle NTC è espressamente asseverata dal progettista abilitato così come previsto dal D.P.R. 380/2001.
Fermo restando quanto stabilito nella Parte II Capo II del D.P.R. 380/2001, che disciplina tutte le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, le OM non rientrano nell'ambito di applicazione:

- della Parte II Capo IV del medesimo Decreto, che disciplina le sole opere la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità in zone dichiarate sismiche;
- della L.R. 38/97.

Pertanto, saranno soggette agli adempimenti previsti nella Parte II Capo II del D.P.R. 380/2001 le sole opere minori in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

5. Elaborati progettuali con cui dimostrare che l'intervento è un OM.

Alla domanda di rilascio del titolo abilitativo dovrà essere allegata la seguente documentazione, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, atta a rendere evidente la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti indicati negli elenchi A e B:

- <u>dichiarazione</u>, firmata dal progettista abilitato, contenente l'asseverazione che l'opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto ricade in una delle ipotesi indicate negli elenchi A e B (specificando il codice identificativo specifico «C.I.S.»), e che l'opera è stata calcolata ai sensi delle NTC;
- <u>dichiarazione</u>, firmata dal geologo, contenente l'asseverazione che l'opera verrà realizzata su terreni geologicamente stabili in cui non siano già evidenti e accertate una delle seguenti condizioni geologiche:
  1. zone suscettibili a liquefazione;

2. zone in subsidenza o cedimenti differenziali del terreno;
3. zone suscettibili di amplificazione sismica o suscettibili di instabilità;
4. zone in frana e/o dissesto;
5. zone a rischio R3 o R4 per i Piani delle Autorità di Bacino competenti.

- relazione tècnica esplicativa, firmata dal progettista, contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene realizzato. Occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengano rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi;
- elaborato grafico quotato, comprensivo di piante e sezioni.

Resta inteso che per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica oltre agli adempimenti sopra elencati bisogna effettuare tutti gli adempimenti previsti nella Parte II Capo II del D.P.R. 380/2001.

6. Elenco degli interventi.

Elenco A – Nuove costruzioni.

A.1. – Tettoie, pergolati, serre e opere assimilabili.[1]	
C.I.S.	**Descrizione**
A.1.1.	Tettoie aperte (almeno su tre lati) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m² di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta≤ 30 m² compreso l'aggetto ≤ 1,50 m.
A.1.2.	Strutture di sostegno in materiale leggero per coperture e tamponamenti amovibili (tende e/o teli cerati) di altezza media ≤ 3,00 m aventi superficie coperta≤ 20 m².
A.1.3.	Pergolati realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m² e altezza media ≤ 3,00 m.
A.1.4.	Serre ad un piano, con coperture e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m².

[1] Nell'ambito del presente documento si intende per:
- *tettoia*: copertura fissa, costituita da lastre di lamiera, tavolato o simili e sorretta da pilastri;
- *pergolato*: reticolato di elementi orizzontali e verticali a forma di tettoia ma scoperto o con copertura amovibile, per il sostegno di viti e rampicanti;

e si intendono comprese le relative fondazioni.

A.2. – Manufatti strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, impianti tecnologici, ricovero animali e simili.	
C.I.S.	**Descrizione**
A.2.1.	Manufatti leggeri ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebi, ricovero animali e locali simili, ad un solo piano aventi superficie ≤ 20 m² e altezza media ≤ 3,00 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m².
A.2.2.	Locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie ≤ 20 m² e altezza media ≤ 3,00 m.
A.2.3.	Serbatoi , cisterne prefabbricate e strutture per impiantistica correlata, purché non interagenti con la stabilità dei versanti, a livello del terreno o interrati, di volume ≤ 15 m³ e altezza massima fuori terra ≤ 2,50 m.
A.2.4.	Cabine prefabbricate al servizio degli stabilimenti balneari, di altezza ≤ 2,50 m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento.

A.3. – Strutture temporanee.	
C.I.S.	**Descrizione**
A.3.1.	Strutture temporanee per manifestazioni pubbliche per le quali trovano applicazione norme specifiche.
A.3.2.	Opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisionali, temporanee e di cantiere, di qualunque tipologia e materiale, per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche.
A.3.3.	Strutture di stoccaggio e immagazzinamento a sviluppo verticale, svincolate dalla struttura principale.
A.3.4.	Prefabbricati per la gestione delle emergenze (container).

A.4. – Opere di sostegno, opere idrauliche, opere e manufatti interrati con fondazione diretta.	
C.I.S.	**Descrizione**
A.4.1.	Opere di sostegno, con fondazioni dirette, di altezza ≤ 2,00 m, con angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale ≤ 15° o per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, da realizzare in lotti di terreno non prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche, ovvero aree nelle quali sia prevista presenza occasionale di persone.
A.4.2.	Opere di sostegno, con fondazioni dirette, di altezza ≤ 1,20 m, con angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale ≤ 15° o per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, da realizzare in lotti di terreno prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche.
A.4.3.	Gabbionate, muri cellulari e terre armate di altezza fuori terra ≤ 3,00 m, con inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale ≤ 30° o per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, e da realizzare in lotti di terreno non prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche.

	ovvero aree nelle quali sia prevista presenza occasionale di persone.
A.4.4.	Gabbionate, muri cellulari e terre armate di altezza fuori terra ≤ 1,50 m, con inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale ≤ 30° o per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, e da realizzare in lotti di terreno prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche.
A.4.5.	Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, di altezza ≤ 2,00 m prive di ancoraggi e con fondazioni dirette.
A.4.6.	Cunette e fossi di guardia con fondazioni dirette e senza ancoraggi aventi altezza ≤ 1,00 m.
A.4.7.	Vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva ≤ 3,50 m, comprensiva di un'altezza massima fuori terra ≤ 1 m, superficie in pianta ≤ 15 m^2.
A.4.8.	Piscine prefabbricate di superficie ≤ 100 m^2, di profondità ≤ 2 m (di cui fuori terra ≤ 0,50 m), ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato e dotate di certificato e/o brevetto ministeriale.
A.4.9.	Vasche fuori terra di altezza ≤ 1,20 m e volume ≤ 30 m^3.
A.4.10.	Vasche prefabbricate in c.a. di volume ≤ 10 m^3 per accumulo idrico, interrate, ubicate in aree private recintate, purché non interferiscano strutturalmente con strutture vicine e non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare.
A.4.11.	Attraversamenti non carrabili realizzati con manufatti scatolari dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, aventi misure interne ≤ 2,00 m in lunghezza, larghezza e altezza (o diametro in caso di sezioni circolari).
A.4.12	Fognature, pozzetti per fognature, condotte interrate con diametro ≤ 1,00 m.
A.4.13	Tombe cimiteriali interrate, prive di accesso ai visitatori, con parte fuori terra di altezza ≤ 1,50 m.

A.5. – Altre opere o manufatti, impianti [2].	
C.I.S.	**Descrizione**
A.5.1.	Muri di recinzione che non svolgano in nessun caso funzione di contenimento, aventi altezza massima ≤ 2,00 m, da realizzare per recingere lotti di terreno non prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche, ovvero aree nelle quali sia prevista presenza occasionale di persone. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali.
A.5.2.	Muri di recinzione che non svolgano in nessun caso funzione di contenimento, aventi altezza massima ≤ 1,20 m, da realizzare per recingere lotti di terreno prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali
A.5.3.	Pilastri in c.a. a sostegno di cancelli con altezza ≤ 3,00 m e dimensioni in sezioni ≤ 0,40 mx0,40 m.
A.5.4.	Manufatti e macchinari semplicemente poggiati al suolo, non ancorati e resi stabili per gravità o tramite contrappesi.
A.5.5.	Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, segnaletica stradale (quali pali, tralicci, torri faro, ecc.), isolate, non ancorate ad edifici, di altezza ≤ 10,00 m.
A.5.6.	Portali, strutture di sostegno per insegne pubblicitarie e simili, con superficie esposta ≤ 20 m^2 ed altezza ≤ 6,00 m.
A.5.7.	Armadi shelter e cabinet per impianti di telefonia mobile
A.5.8.	Coperture pressostatiche prive di strutture intermedie di supporto con superficie ≤ 600 m^2.
A.5.9.	Pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno (pali e simili) di altezza ≤ 3,00 m dotati di certificato e/o brevetto ministeriale.
A.5.10.	Strutture per il sostegno di pannelli fonoassorbenti dotati di certificato e/o brevetto ministeriale.
A.5.11.	Rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra.
A.5.12.	Rampe pedonali con dislivello ≤ 1,50 m.

[2] Le opere, comprese le relative fondazioni, non devono interagire con altre strutture e non devono ricadere in zone esposte a rischio idraulico o idrogeologico

Elenco B – Interventi su costruzioni esistenti.

B.1. – Tettoie, pergolati e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente [1].	
C.I.S.	**Descrizione**
B.1.1.	Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m² di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 10 m²
B.1.2.	Pensiline con aggetto ≤ 1,20 m, aventi superficie coperta ≤ 6 m², realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.), aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m².
B.1.3.	Pergolati realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m², altezza media ≤ 3,00 m e superficie ≤ 20 m².
B.1.4.	Chiusure di logge e portici con infissi di altezza ≤ 3,00 m dal piano di calpestio.
B.1.5.	Chiusure di verande o balconi con pannelli in alluminio o altri materiali leggeri, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,20 kN/m² e comunque ≤ 0,50 kN/m.

[1] Nell'ambito del presente documento si intende per:

- *tettoia*: copertura fissa, costituita da lastre di lamiera, tavolato o simili e sorretta da pilastri;
- *pensilina*: elemento posto al di sopra di porte esterne, finestre e marciapiedi per riparo dalla pioggia e dal sole, priva di pilastri e perciò sostenuta dalla struttura esistente;
- *pergolato*: reticolato di elementi orizzontali e verticali a forma di tettoia ma scoperto o con copertura amovibile, per il sostegno di viti e rampicanti.

B.2. – Interventi che comportano modifiche alle strutture verticali e orizzontali.	
C.I.S.	**Descrizione**
B.2.1.	Tutti gli interventi su elementi non strutturali che possano inquadrarsi quali manutenzioni ordinarie di manufatti esistenti e che non comportino incrementi dei carichi unitari assunti in sede di calcolo, cambio di destinazione d'uso e classe d'uso dell'esistente, più onerosi ovvero con incremento dei carichi agenti.
B.2.2.	Sostituzioni di architravi su vani di apertura senza variazione della larghezza del vano.
B.2.3.	Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, senza aumenti di dimensioni, esclusi gli interventi sistematici che alterino in maniera sostanziale il comportamento della fascia di piano.
B.2.4.	Interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture, ecc.) che non comportino variazioni in aumento del carico unitario per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell'edificio.
B.2.5.	Rampe pedonali con dislivello ≤ 1,50 m.
B.2.6.	Scala leggera, in legno o metallica, di larghezza ≤ 1,00 m, all'interno di una singola unità immobiliare, di altezza ≤ 3,50 m.
B.2.7.	Aperture nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie ≤ 1,00 m² e senza intaccare l'orditura principale.
B.2.8.	Singolo soppalco con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,40 kN/m², di superficie ≤ 10 m², con carico variabile ≤ 2 kN/m².

B.3. – Impianti.	
C.I.S.	**Descrizione**
B.3.1.	Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interne all'edificio, che non necessitano di aperture nei solai o altri interventi di rinforzo strutturali.
B.3.2.	Impianti gravanti sulla costruzione (pannelli solari, fotovoltaici, ecc.) il cui peso sia ≤ 0,20 kN/m², purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale.
B.3.3.	Installazione di antenne, tipo parabola e similari, aventi peso ≤ 25 Kg, diametro ≤ 1,30 m, braccetto di collegamento alla struttura esistente ≤ 0,30 m.
B.3.4.	Installazione di canne fumarie e condotte tecnologiche, purché non interferiscano in maniera significativa con le strutture.